

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) GAMBARO | Presidente |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTORO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 06/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel dicembre 2007, con reclamo del 18.03.2013 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro dall'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 3.312,49, oltre interessi legali e spese legali per Euro 500,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario, eccepita l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto il contratto è stato concluso precedentemente al 1° gennaio 2009, ha precisato che:

- il conteggio estintivo è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dal previgente art. 125 TUB – poi sostituito dall'art. 125 *sexies* TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, *“oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del*

23.04.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE;

- il comma 2 dell'art. 125 previgente rinviava alla disposizioni attuativa di una successiva delibera CICR, contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, che prevedeva il versamento al creditore *“del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*, statuendo che il capitale residuo da rimborsare, ove non dettagliato in contratto, andasse determinato come *“somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata”* in un allegato allo stesso decreto, e utilizzando il tasso di interesse vigente all'epoca dell'adempimento anticipato;
- tale interpretazione sarebbe supportata *“dall'art. 13, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011, a mente del quale ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle [Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia], le stesse si applicano in conformità dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 [...] e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione”*;
- nel caso in ricorso, l'intermediario resistente ha richiesto al cliente una somma quantificata *“in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, e “Il ricorrente avrebbe dovuto «offrire la prova contraria”*. L'allegato in parola *“prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”* in caso di estinzione anticipata del prestito;
- il nuovo art. 125 *sexies* TUB, successivo alla data di stipula del contratto, *“per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE”*, cioè dopo agosto 2010. Con detta norma il legislatore italiano ha introdotto un concetto di pura equità, in conformità all'introduzione, con le Istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dell'obbligo di distinguere, nei contratti della specie, gli oneri aventi natura ricorrente da quelli corrisposti *una tantum*.

DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel dicembre 2007), e non anche sull'*an* del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-*sexies* TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli*

oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”).

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”*.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare*

che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 648,65 (“*Commissioni istituto finanziatore*”), Euro 1.441,44 (“*Commissioni dell'intermediario finanziario*”), Euro 3.276,00 (Commissioni agente mediatore) e Euro 1.276,87 (Costi assicurativi), per un complessivo di Euro 6.642,96. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (64 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 3.542,91 (=64/120 * 6.642,96), cui detrarre l'importo di Euro 230,40 rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un importo residuo di 3.312,51 (da limitare a Euro 3.312,49, in ragione della richiesta del ricorrente), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. In relazione, invece, alla domanda formulata dal ricorrente in merito al rimborso delle spese legali sostenute, il Collegio, in linea con il proprio costante orientamento, ritiene la domanda non meritevole di accoglimento, essendo priva di alcun riscontro probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3312,49, oltre a interessi dalla domanda al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO